

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. n.380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D. L.gs n.42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art.146 comma 13 del D. L.gs n.42/2004 e della L.R. n.8/2012, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

La presente autorizzazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art.4 - Comma 11 del D.P.R. n. 139 del 9 Luglio 2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

3° Settore -Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata

Prot. n 3615

Castel Sant'Angelo, 26/07/2017

DETERMINAZIONE N° 05/2017

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 8 DEL 22.06.2012



Il Responsabile del 3° Settore

Arch. Cricchi Giancarlo

RICHIEDENTI:

DEL TOSTO AMEDEO

VIA RIVARONE N. 78

00166 ROMA (RM)

COMUNE DI CASTEL S. ANGELO

Provincia di Rieti

CRON. 378

PUBBLICATO DAL 28.07.2017

AL 24.08.2017 PER GIORNI 30

CONSECUTIVI, E SUL SITO WEB DEL COMUNE



OGGETTO:

Progetto per la manutenzione straordinaria dell'edificio termale sito in frazione Terme di Cotilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art.146 comma 2 del D. L.gs n.42 del 22.01.2004, dal **Sig. Del Tosto Amedeo** in data **03.08.2016**, avente prot. **3163** intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione **per la manutenzione straordinaria dell'edificio termale sito in frazione Terme di Cotilia** ricadente nel Comune di Castel Sant'Angelo, su **immobile** distinto all'Agenzia del Territorio al Foglio n. **26 part.lla 10 sub. 4.**

- in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D. M. **15.07.1953** imposto ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. " b) "del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "a) e b)" del D. L.gs 42/2004;

VISTO il D. L.gs n.42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art.146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO il D.P.R. 9 Luglio 2010 n.139 - Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n.59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionale n.11 e n.12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D.L. n.312 del 27.06.1985 convertito nella legge n.431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTA la legge Regionale n.13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTE le leggi Regionali n.24 e n.25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA LA Deliberazione della Giunta Regionale n.4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n.24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTO il comma 6 bis (comma aggiunto dall'art.94 della L.R. n.2 del 06.02.2003) dell'art. 1 della L.R. 59/95, il quale stabilisce che, qualora i comuni siano privi di commissione edilizia "i

relativi pareri di cui ai commi 5 e 6 – della legge 59/95 - sono richiesti dal competente organo comunale ad un tecnico avente i requisiti previsti dal comma 5."

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n.41;

VISTA la Legge Regionale n.8 del 22/6/2012 che ha modificato ed integrato la Legge regionale n.59/95;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.149 del D. L.gs n.42/2004 e dell'art.11 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 , della L.R. n.13/82 e dell'art.2 del D.P.R. 9 Luglio 2010 n. 139;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa contenente la proposta di provvedimento alla Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in data **17.01.2017** con la seguente prescrizione:

- nessuna;

DATO ATTO che la Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha ricevuto la predetta documentazione in data **27.01.2017** ed ha dato comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

VISTA la nota della Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ai sensi dell'art.146 co.5 e 8 del D. L.gs n.42/2004, **del 24.02.2017 prot. 2491**, con la quale si dà atto della decorrenza dei termini per l'espressione del parere di competenza;

RILEVATO che "NON SUSSISTONO IN MERITO AL PROGETTO IN QUESTIONE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39";

D E T E R M I N A

Ai sensi **dell'art. 146 del D. L.gs n. 42 del 22.01.2004** di autorizzare l'esecuzione delle opere paesaggistica **per la manutenzione straordinaria dell'edificio termale sito in frazione Terme di Cotilia** come descritte negli elaborati progettuali allegati alla presente determinazione con le seguenti prescrizioni: **nessuna.**

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.